REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE B.U. N. 48 DEL 3/12/2009

Comune di Castellinaldo (Cuneo)

Deliberazione Consiliare n. 31 in data 24.09.2009. Legge Regionale 08/07/1999 n. 19. Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art. 9 della l.r. 14/07/2009 n. 20, le modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3 e 16 del vigente Regolamento comunale Edilizio, il cui nuovo testo resta riformulato così come riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato "A"

VECCHIO TESTO

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

- 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2. La Commissione è composta da n. 6 componenti tra cui il Presidente ed il Vicepresidente eletti dal Consiglio Comunale.
- 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato (Ingegnere, Architetto ecc...) e uno diplomato (Geometra, Perito Edile ecc...) e abilitati all'esercizio delle professione e preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.
- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di Altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione .
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
- 9. I componenti della Commissione decaduti o

NUOVO TESTO

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

- La nomina della Commissione Edilizia è facoltativa.
- La Commissione Edilizia, qualora nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio
- 2. La Commissione è composta da n. 7 componenti tra cui il Presidente ed il Vicepresidente **nominati** dall'organo comunale competente.
- 3 I membri elettivi sono scelti dal competente organo comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli Almeno un membro elettivo dovrà essere laureato (Ingegnere, Architetto ecc..) e uno diplomato (Geometra, Perito Edile ecc..) e abilitati all'esercizio delle professione e preferibilmente iscritti al proprio albo professionale.
- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di Altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche.
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'organo comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve eventualmente essere ricostituita.
- 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il **l'organo comunale** non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE B.U. N. 48 DEL 3/12/2009

dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

- 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente), non vincolante per: a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso gia' rilasciati.
- 2. (omissis)
- 3. (omissis)

Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

- 1. (omissis)
- 2. (omissis)
- 3. la distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di unaltra costruzione (D)
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc)
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo ciglio di una strada (Ds) è rapprsentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'atro;
- 4. (omissis)

8. La decadenza è dichiarata dall'organo comunale che la ha nominata..

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività del **provvedimento** che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

- 1. Il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della Commissione Edilizia
- 2. Se nominata, la Commissione Edilizia si esprime su:
- a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso gia' rilasciati.
- 2. (omissis)
- 3. (omissis)

Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

- 1. (omissis)
- 2. (omissis)
- 3. la distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di unaltra costruzione (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo ciglio di una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada; 4. (omissis)